

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 9 ottobre 2018

tra
Agenzia delle Entrate - Riscossione
e

gli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle
OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA assistite dalle rispettive
Segreterie Nazionali

premesso che

- con il Verbale di Accordo di istituzione del CIA unico degli AdR del cessato Gruppo Equitalia SpA del 24/1/2014, le Parti stipulanti avevano convenuto – in base a quanto stabilito nell'art. 31 "welfare aziendale" - di creare un istituto di sostegno al reddito familiare e che, analogamente, con il Verbale di Accordo stipulato in data 6 febbraio 2014 tra Equitalia SpA, Equitalia Giustizia SpA e le OO.SS. si era inoltre condiviso, all'art 27, di individuare – in attuazione del medesimo art 31 del Verbale di Accordo 24 gennaio 2014 - un correlato istituto di sostegno al reddito;
- con il Verbale di Accordo del 15/07/2014 le Parti avevano concordato una procedura in materia di contributo welfare, individuando destinatari, modalità e tempi di erogazione del citato contributo;
- le Parti avevano inoltre stabilito che "modalità e criteri di ripartizione annuali" (tra cui, a titolo esemplificativo, erano stati identificati: modalità di funzionamento, modalità dell'utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria, data di un incontro annuale allo scopo di verificare l'andamento dell'istituto) avrebbero costituito esame di una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale appositamente istituita per tutto il periodo di vigenza del CIA;
- la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha deliberato lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a partire dal 1° luglio 2017, di un ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione con il conseguente passaggio, di Equitalia Giustizia sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dalla medesima data;
- il neo costituito Ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione e le OO.SS. in data 28 marzo 2018, hanno rinnovato il contratto integrativo dell'Ente confermando, in piena continuità con le precedenti intese, le previsioni in materia di "welfare aziendale" già stipulate nei citati accordi collettivi.


FABI




FIRST CISL



FISAC CGIL



UILCA



Premesso inoltre che

- i lavoratori/lavoratrici interessati hanno regolarmente presentato le istanze relative al corrente anno 2018 secondo le modalità originariamente concordate, i cui dati di sintesi sono stati rappresentati alle OO.SS.;
- è stata reciprocamente riconosciuta l'esigenza di quantificare e collegare i montanti di erogazione a titolo di Welfare in maniera congrua e rispondente alla mutata organizzazione dell'Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate - Riscossione, come nel seguito meglio specificato.
- In data 3 ottobre u.s. la "Commissione tecnica paritetica welfare" Ente/OO.SS. si è regolarmente riunita al fine di esaminare nel dettaglio la corretta applicazione dei suddetti modalità e criteri di applicazione dei citati accordi, in relazione alla ripartizione delle somme in allegato.

Tanto premesso le Parti, si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue:

1. Erogazione delle somme (anno 2018)

In accordo con quanto previsto nel citato Verbale 15/7/2014, e sulla base dei criteri già adottati negli anni precedenti, anche per il corrente esercizio verranno erogati, a titolo di "contributo welfare", gli importi contenuti nell'allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Verbale. Si specifica a tal fine che il montante oggetto della ripartizione corrisponde alla riunificazione dei due ammontare contenuti nel Verbale di Accordo Welfare del 2 ottobre 2017 e già riferiti alle preesistenti Società Equitalia Holding e Equitalia servizi di Riscossione, venute a cessare a far data dal 1° luglio 2017.

Gli importi individuali riportati in allegato sono stati determinati utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. "simulatore welfare"), già utilizzati per i precedenti esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 e verranno corrisposti applicando le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (TUIR art. 51, comma 2, lett. f bis), ove le causali di attribuzione dello stesso rientrino in tali previsioni.

Si conferma che nelle altre fattispecie, poiché le somme riportate in allegato costituiscono il costo complessivo sostenuto dall'Ente comprensivo di qualunque onere (previdenziale, fiscale, assicurativo e quant'altro), le somme nette effettivamente erogate terranno conto dell'applicazione di ogni istituto di legge a partire dalle citate voci di costo.

Il contributo, quantificato in base a quanto previsto dal successivo punto 2, sarà attribuito agli aventi diritto sulla base del requisito (status di figlio "a carico") esistente all'atto della erogazione e in quanto tale verificato dall'Ente. Qualora, in occasione delle verifiche di

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

LILCA

fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse risultare non più nei carichi fiscali del lavoratore/lavoratrice, la medesima somma verrà interamente recuperata.

L'erogazione delle somme in argomento verrà effettuata con le prime competenze utili.

2. Meccanismo di calcolo degli importi da erogare

In relazione all'imputazione dei dati all'interno del "simulatore welfare", avendo le Parti effettuata la necessaria verifica di congruità (art. 5 Accordo 15 luglio 2014 più volte richiamato), certificano e allegano al presente Verbale di riunione il prospetto contenente gli importi da erogare ai richiedenti nell'anno in corso, suddivisi in base alle istanze prodotte e per fasce di età.


In relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età, si precisa che detti valori, per il corrente anno di erogazione 2018, corrispondono ai seguenti:

fascia di età	valori ponderali (%)
da 0 a 5	2.8
da 6 a 10	1.3
da 11 a 13	2.0
da 14 a 18	3.0
da 19 a 25	5.0

In relazione, inoltre, alla riunificazione dei montanti di premio originariamente stabiliti per le ex Società Equitalia Holding e Equitalia Servizi di Riscossione, che saranno ripartiti in base al numero di istanze presentate dai lavoratori, le Parti si danno reciprocamente atto che gli stessi sono decurtati delle somme che saranno corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l'anno 2018, ai dipendenti che avevano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative all'anno di competenza 2017 (giugno-dicembre 2017).

Per gli eventi che dovessero verificarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del citato Accordo 15/7/2014, successivamente alla data delle suddette erogazioni, le Parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica relativa alla consistenza dei suddetti eventi nonché alle condizioni e criteri delle eventuali erogazioni ad essi collegate.


Agenzia delle Entrate - Riscossione



FABI



FIRST CISL



FISAC CGIL



UILCA



Allegato 1 accordo "welfare" del 9 ottobre 2018

IMPORTI E ISTANZE WELFARE ANNO 2018

Importi
Alto Zorner
Alto

DIPENDENTI ADE-R 2018

2018	ADE-R	DIPENDENTI	DIPENDENTI che hanno presentato istanza	ISTANZE	MONTANTI				
					€ 158,00	€ 73,00	€ 113,00	€ 169,00	€ 282,00
	RFA NO				A (0-5)	B (6-10)	C (11-13)	D (14-18)	E (19-25)
	RFA SI				175	22	3	8	326
	TOTALE	7612	4159	6585	427	948	856	1952	1868
					602	970	859	1960	2194

ex accordo € 1.218.874,00
 nuovi inser. € 5.975,00
effettivo € 1.212.899,00

2018	Totale Dipendenti ADE-R	7612
	Totale istanze ADE-R	6585
	totale dipendenti richiedenti	4159

FFBI
Alto Zorner
Alto

FIRST
Emilio Menni
Alto Zorner
Alto

FISAG-CGL
Alto Zorner
Alto

UILCA
Alto Zorner
Alto